



COMUNE DI SARNICO
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**



COMUNE DI SARNICO
(Provincia di Bergamo)

INDICE

- Art. 1 – Principio di sussidiarietà e normativa di riferimento
- Art. 2 – Finalità e istituzione dell'Albo
- Art. 3 - Articolazione dell'Albo in sezioni
- Art. 4 –Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art. 5 –Modalità di iscrizione: Domanda e documentazione
- Art. 6 – Iscrizione
- Art. 7 –Revisione periodica dell'Albo Comunale
- Art. 8 – Sospensione e cancellazione
- Art. 9 - Diritti delle Associazioni
- Art. 10 –Patrocinio e collaborazione
- Art. 11 - Concessione di contributi comunali
- Art. 12 –Forum
- Art. 13 –Pubblicità dell'Albo
- Art. 14 - Disposizioni finali
- All. A) - Modulo di domanda per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni
- All. B) – Modulo di domanda per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni



COMUNE DI SARNICO (Provincia di Bergamo)

Articolo 1 – Principio di sussidiarietà e normativa di riferimento

1. Il Comune di Sarnico, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce, quali interlocutori, nell'ascoltare ed interpretare le aspirazioni di partecipazione dei Cittadini, le Associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali sportive e ricreative, religiose, di programmazione sociale e civile, di promozione territoriale, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di protezione civile.
2. Il Comune promuove l'interazione tra istituzioni pubbliche ed associazionismo, nel pieno rispetto delle diversità culturali, politiche, religiose ed etniche.
3. Il presente regolamento è inclusivo delle norme previste dal Codice del terzo settore, ovvero il D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni; per quanto non espressamente indicato nel Regolamento in tema di enti del terzo settore, si rimanda quindi al testo normativo innanzi citato.

Articolo 2 – Finalità e istituzione dell'Albo

1. L'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito anche solo "Albo", ha finalità di censimento delle realtà associative presenti sul territorio.
2. L'Albo è pubblico ed è depositato presso l'ufficio Segreteria che ne cura il regolare aggiornamento compresa la verifica dei requisiti degli iscritti.
3. L'iscrizione all'Albo è una condizione necessaria per aver titolo a fruire degli strumenti informativi, dei contributi economici, del patrocinio gratuito e dei beni strumentali posti a disposizione dall'Ente per la promozione delle attività associative.

Articolo 3 – Articolazione dell'Albo in sezioni

1. Ai sensi del vigente Statuto Comunale, si istituisce l'Albo delle Associazioni nelle seguenti sezioni:
 - Sezione 1 Sociale: delle famiglie, della gioventù, della terza età e dei diversamente abili, delle categorie protette, delle problematiche socio-sanitarie e delle pari opportunità;
 - Sezione 2 Culturale: dell'educazione e formazione, della cultura;
 - Sezione 3 Sport: del tempo libero e dello sport;
 - Sezione 4 Economica: delle attività produttive, delle professioni, arti e mestieri e dei consumatori e utenti;
 - Sezione 5 Ambiente e Territorio: della tutela ambientale e territoriale.
2. Le Associazioni, all'atto dell'iscrizione, devono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte, coerentemente con le proprie finalità.



COMUNE DI SARNICO (Provincia di Bergamo)

Articolo 4 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Hanno titolo ad essere iscritte, a richiesta:
 - le associazioni presenti negli analoghi albi regionali e provinciali;
 - le associazioni che perseguono fini coerenti con i principi dello Statuto del Comune di Sarnico e che siano strutturate democraticamente sotto il profilo della partecipazione degli iscritti, delle decisioni e che rappresentino gli interessi dei cittadini.
2. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale tutte le Associazioni di promozione sociale senza fini di lucro e le organizzazioni di Volontariato, qualunque sia la forma giuridica assunta (Comitato, Onlus) regolarmente costituite in base al Codice Civile e alle normative vigenti in materia, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - sede legale e/o operativa sul territorio del Comune di Sarnico
 - costituzione dell'Associazione alla data di presentazione della domanda
 - esplicita previsione, all'interno dello statuto allegato all'atto costitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo
 - assenza di fini di lucro
 - elettività e gratuità delle cariche associative
 - democraticità della struttura associativa

Articolo 5 – Modalità di iscrizione: Domanda e documentazione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco, su carta semplice, a firma del legale rappresentante dell'associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente le seguenti informazioni inserite nell'apposita modulistica:
 - denominazione dell'associazione;
 - dati anagrafici del rappresentante legale e del referente espressamente delegato nei rapporti con il Comune;
 - dati fiscali dell'Associazione e del legale rappresentante;
 - sede dell'associazione con recapiti telefonici e telematici (PEC);
 - denominazione e sede nazionale dell'associazione cui è collegata eventualmente l'articolazione locale;
 - data d'inizio dell'attività svolta nel territorio Comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - la sezione per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale, coerentemente con le proprie finalità.



COMUNE DI SARNICO (Provincia di Bergamo)

2. Alla domanda, conforme al modello allegato A) per la prima iscrizione, compilata in ogni sua parte a pena di irricevibilità, devono essere allegati in carta semplice:

- a. copia dell'atto costitutivo e statuto dell'Associazione e/o organizzazione;
- b. copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e del referente;
- c. copia dell'ultimo bilancio contabile approvato;
- d. copia della polizza assicurativa obbligatoria nei confronti degli associati.

Le associazioni Sportive affiliate a federazioni e/o a Enti di promozione riconosciute dal CONI devono presentare certificato di affiliazione.

Il Comune è obbligato a trattare i dati nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 6 – Iscrizione

1. L'ufficio preposto provvederà ad effettuare le dovute verifiche sull'ammissibilità delle domande di iscrizione pervenute, in conformità al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato alle Associazioni richiedenti, mentre l'eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e verrà comunicato all'Associazione.

Articolo 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la riconferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione compilando e presentando al Comune entro il 30 giugno il modulo appositamente predisposto (allegato B).
2. Il Servizio comunale competente provvede d'ufficio, con cadenza annuale, alla revisione periodica dell'Albo Comunale ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

Articolo 8 – Sospensione e cancellazione

1. L'iscrizione all'Albo viene sospesa dalla Giunta Comunale qualora l'Associazione iscritta abbia violato il presente regolamento.
2. Sono cancellati dall'Albo le Associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività;
 - b) richiesta di cancellazione dall'albo avanzata dall'Associazione iscritta;
 - c) omessa comunicazione delle sopravvenute modifiche di cui all'articolo 7 comma 1.

Articolo 9 – Diritti delle Associazioni

Le Associazioni iscritte all'Albo possono:



COMUNE DI SARNICO (Provincia di Bergamo)

1. essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
2. ottenere, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia e, laddove adottati, con Regolamenti Comunali disciplinanti la materia, l'uso di locali di proprietà comunale per le sedi associative, previa verifica della disponibilità e determinazione dei criteri di assegnazione;
3. partecipare alle riunioni pubbliche, o "*forum*" delle Associazioni iscritte all'Albo, convocate dall'Amministrazione Comunale, per trattare specifici temi di particolare rilevanza, realizzando in tal modo la più ampia reciproca informazione per il concorso effettivo e diretto della comunità nell'esercizio delle funzioni degli organi elettivi.

Articolo 10 – Patrocinio e collaborazione

1. Le associazioni iscritte all'Albo che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti possono richiedere il patrocinio e/o la collaborazione dell'Amministrazione comunale, per:
 - uso degli spazi pubblici secondo le norme stabilite dai Regolamenti Comunali disciplinanti la materia, laddove adottati;
 - pubblicazione del programma delle manifestazioni sul sito web istituzionale del Comune.
2. Verificata la rilevanza e la validità dell'iniziativa, l'Amministrazione può concedere con atto patrocinio.
3. Il patrocinio, di per sé, non comporta alcun impegno economico da parte del Comune.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti inerenti alle modalità di richiesta e di erogazione dei benefici economici, nonché quelle relative alla pubblicità del patrocinio e della collaborazione concessi.

Articolo 11 – Concessione di contributi comunali

1. L'iscrizione all'Albo costituisce requisito necessario per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune può intervenire finanziariamente in via straordinaria per l'effettuazione di manifestazioni, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale, per la concessione di contributi e sussidi.

Articolo 12 – Forum

1. L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire un rapporto diretto di partecipazione dei cittadini alla vita delle Istituzioni, con l'effettivo intervento nelle scelte e nelle iniziative d'interesse generale, organizza e convoca riunioni pubbliche, o "*forum*" delle Associazioni iscritte all'Albo, per



COMUNE DI SARNICO (Provincia di Bergamo)

trattare specifici temi di particolare rilevanza, o con ricorrenza periodica, realizzando in tal modo la più ampia reciproca informazione per il concorso effettivo e diretto della comunità nell'esercizio delle funzioni degli organi elettivi.

Articolo 13 – Pubblicità dell’Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte delle Associazioni, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L’Albo Comunale delle Associazioni può essere consultato da chiunque e viene pubblicato sul sito web istituzionale comunale nell’apposita sezione dedicata alle Associazioni.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo il relativo atto del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.